

# COMUNE DI AMENO

PROVINCIA DI NOVARA

---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SINDACO

**N. 73**

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | <b>Contributo a favore del Gruppo Archeologico Storico Mineralogico aronese.</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|

L'anno duemilaquattordici il giorno ventiquattro del mese di settembre, alle ore 15,30 nella Sede Comunale con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dr.ssa Di Nuzzo Giulia

### IL SINDACO

#### VISTI

- l'art. 16, comma 17, lettera a), del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, che, a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio Comunale successivo al 17 settembre 2011, non prevede, per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, la figura degli assessori comunali;
- la circolare ministeriale n. 2379/16.02.2012 che, con specifico riguardo ai Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, ribadisce l'attribuzione in via esclusiva al Sindaco delle competenze della Giunta Comunale;

Ai sensi dell'art. 48 Dlgs 18.08.2000 n. 267

Provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

Premesso che il Gruppo Archeologico storico mineralogico aronese con sede in Arona Palazzo De Filippi – Piazza De Filippi, 4 ha presentato all'Amministrazione comunale il proprio operato e le finalità perseguite di valorizzazione dell'aspetto storico del Vergante e della Valle del fiume Agogna, chiedendo un contributo economico;

Dato atto che tali forme di contributo non possono essere considerate sponsorizzazioni, e dunque non incorrono nel divieto generale previsto dall'art. 6.9 della legge n. 122/2010, non trattandosi di forme di pubblicità tramite le quali l'ente si manifesta per promuovere la propria immagine o determinate sue attività, attraverso elementi identificativi allo stesso riconducibili, riportati su mezzi di diffusione;

Visto l'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ai sensi del quale *“a decorrere dal 1° gennaio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali”*.

Richiamato il parere n. 89/2013 della Sezione di Controllo per la Lombardia, che ha espresso l'avviso, condiviso dalla Sezione di Controllo del Piemonte nella deliberazione n. 379 del 5 novembre 2013 secondo cui le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito *“agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito”*. La Sezione lombarda della Corte in particolare ha osservato che il predetto divieto di erogazione di contributi *“ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio - mediato - di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione”*.-

Rilevata pertanto la sussistenza di condizioni di legittimità dell'assegnazione del contributo ai sensi dell'art. 12 l. n. 241 del 1990 nonché delle disposizioni di cui all'art. 18 d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 134”;

Verificate le disponibilità di bilancio;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità amministrativa e tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3 comma 1 lett. b) del

D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 e dell' art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 comma 1 lett. d) del D.L. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art.153, c.5 del D. Lgs. 267/2000;

### **DELIBERA**

1. Di assegnare al Gruppo Archeologico storico mineralogico aronese con sede in Arona Palazzo De Filippi – Piazza De Filippi, 4 per il proseguimento delle proprie finalità a favore del territorio un contributo economico quantificato in € 60;
2. Di Imputare la spesa di € 60 al cap. 2079 del bilancio 2014 dando atto del rispetto dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000.
3. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Dott. Neri Roberto

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Di Nuzzo Giulia

Si esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art.49 comma 2, 97 c.4.b e 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Ameno, Lì 24.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dott. Neri Roberto

Si esprime parere contabile favorevole ai sensi dell'art.49 comma 1 e 147 bis del D.Lg 267/2000.

Ameno, Lì 24.09.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Baronchelli Gualtiero

#### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 06.10.2014, come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ameno, lì 06.10.2014

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Di Nuzzo Giulia

#### **DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

##### **DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 24.09.2014**

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa Di Nuzzo Giulia

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso

Lì

Il Segretario Comunale